

N.155/2024.

CONCORDATO PREVENTIVO

1-2025



TRIBUNALE DI LUCCA

SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - Giacomo Lucente | Presidente |
| - Giampaolo Fabbrizzi | Giudice |
| - Giorgia Maria Ricotti | Giudice relatore |

pronunciando sulla domanda di concordato preventivo depositata in data 8.3.2025 da Società "PAOLI COSTRUZIONI S.r.l.", con sede in (55100) Lucca Via Galli Tassi n.37, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 01487430462, rappresenta e difesa come in atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

rilevato che la proposta è stata approvata con le maggioranze di legge (vedi relazione del commissario giudiziale depositata in data 17.7.2025);

rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza di omologazione è stato ritualmente notificato al commissario giudiziale e ai creditori;

rilevato ancora che nessuna opposizione è stata proposta;

visto il parere finale del commissario giudiziale, Dott. Massimo De Gaetani, che ha confermato il proprio giudizio sulla fattibilità del piano in precedenza espresso nella relazione ex art.105 CCII, evidenziando l'assenza di elementi sopravvenuti inficianti la realizzabilità del piano;



osservato che il concordato è tipo liquidatorio; che, in particolare, il piano prevede la liquidazione di tutti gli asset aziendali e l'apporto di un significativo importo di finanza esterna da parte dei soci nelle modalità precisamente specificate e approfondite nella relazione; i soggetti hanno, altresì, dato la disponibilità alla costituzione di un vincolo di destinazione su beni di proprietà, anche in questo caso con facoltà del Commissario Giudiziale di procedere direttamente alla vendita dei beni oggetto del vincolo laddove l'integrale versamento della finanza esterna non venga effettuato nei tempi previsti;

ritenute l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità del piano, e verificati la regolarità della procedura e l'esito della votazione;

considerato che nulla osta all'omologazione del concordato preventivo;

considerato ancora che è necessario provvedere alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori prevista dall'art. 114 CCII;

P.Q.M.

A) omologa il concordato preventivo della Società "PAOLI COSTRUZIONI S.r.l.", con sede in (55100) Lucca Via Galli Tassi n.37, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 01487430462B) nomina liquidatore giudiziale il Dott. Lucchesi Paolo dell'ODCEC di Lucca;

C) nomina un comitato di tre creditori, composto dai creditorii: STEFANO PARDINI SRL, AURELIA SPV e GIOVANNETTI ANDREA;

D) emana le seguenti disposizioni esecutive:

1) il Liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al nominato Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione e dei tempi previsti, tempi che dovranno essere cadenzati in modo da rispettare le previsioni del piano e della proposta; dell'esistenza del piano il Liquidatore darà conto nella prima relazione ex art.114, co.4° CCII, mentre nelle successive darà conto dello stato di attuazione del piano stesso;



- 2) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- 3) la liquidazione dei beni avverrà mediante procedure competitive ai sensi degli artt.114 e 214 e ss CCII;
- 4) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, di tali atti si darà compiutamente conto nella relazione periodica prevista dall'art.114 , co.4 CCII;
- 5) il Liquidatore è autorizzato a promuovere le azioni giudiziali funzionali al recupero dei crediti; per le altre azioni giudiziali (attive o passive) richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Comitato dei Creditori;
- 6) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore su conto corrente bancario intestato alla procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice delegato, fatta eccezione per le somme dovute a titolo di compenso per il Liquidatore e per il commissario giudiziale (v. n.10);
- 7) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, non appena possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di un unico piano di riparto, vistato dal Commissario Giudiziale, e corredato del parere del Comitato dei creditori, con la contestuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il piano di riparto, vistato dal CG e munito del parere del comitato dei creditori, sarà comunicato dal liquidatore a tutti i creditori a mezzo PEC;
- 8) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili resteranno accantonate mediante deposito sul conto corrente intestato alla procedura e saranno svincolate, quanto ai creditori contestati, in presenza di regudicata accertante il credito o di intervenuto accordo transattivo; quanto ai creditori condizionali, in caso di non contestato avveramento della condizione o, in caso di contestazione, di accertamento dell'avveramento con



provvedimento passato in regiudicata; quanto, infine, ai creditori irreperibili, in caso di richiesta nei successivi cinque anni dalla comunicazione del piano di riparto finale ai creditori. Per i prelievi si osserveranno le disposizioni previste al punto n.6.

Nel caso in cui, quanto ai crediti contestati o condizionali, vi sia rispettivamente accertamento negativo in via definitiva del credito o del mancato avveramento della condizione, il liquidatore provvederà a un riparto supplementare a favore degli altri creditori concorrenti con le modalità sopra indicate.

Nel caso in cui i creditori irreperibili non facciano richiesta di pagamento della quota prevista nel piano di riparto entro cinque anni, tale quota sarà assegnata, con i relativi interessi, al Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell'art.2, co.2 lett. c bis) DL 143/2008;

9) entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di liquidazione, il Liquidatore renderà il conto della gestione;

10) il Giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale.

Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 16/09/2025.

Il Giudice relatore

Giorgia Maria Ricotti

Il Presidente
Giacomo Lucente

